



F.A.Q. 1

**Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e altre prestazioni relative all'intervento di recupero e riqualificazione del complesso "Casa dello studente A. Fusinato" CUP: 94H17000500006; CIG: 7851520F42**  
**CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA.**

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento del 12 aprile 2019)

DOMANDE	RISPOSTE
<p><b>1)</b> In merito al punto 7.3.4 del Disciplinare si chiede se la figura di cui alla lettera c) professionista incaricato della progettazione degli impianti possa essere ricoperta da un perito industriale iscritto all'apposito albo professionale.</p>	<p>La risposta è negativa, tuttavia il perito industriale è una delle figure che possono fare parte dello staff o gruppo di lavoro così come rinvenibile alla lettera i) del punto 7.3.4.</p>
<p><b>2)</b> In riferimento alla gara in oggetto, in merito al punto 7.2.1 "Capacità economico e finanziaria - Fatturato in servizi di ingegneria e architettura" del Disciplinare di gara, al fine della determinazione dell'importo del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, chiediamo se sia possibile considerare gli importi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redazione di Viarch di cui all'art. 25 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016</li><li>- interventi di archeologia di cui all'art. 25 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016</li></ul>	<p>La risposta è affermativa sempre che tali prestazioni possano ricondursi al CPV 71351914-3 Servizi archeologici, fattispecie peraltro prevista alla lettera a) del richiamato punto 7.2.1</p>
<p><b>3)</b> In relazione alla Offerta Tecnica, a pag. 45 del Disciplinare di gara viene richiesto il possesso dei certificati di sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 34 oppure delle misure di gestione ambientale conformi al sistema EMAS; e del certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001:2007 nel settore EA 34, precisando poi a pag. 46 quanto segue:</p>	<p>Si conferma quanto previsto nella documentazione a base di gara; cioè che, ai fini della valutazione, il possesso delle certificazioni di cui ai sub elementi di valutazione 2.g e 2.h negli offerenti in forma aggregata è sufficiente da parte dall'operatore economico Capogruppo mandatario, resta dunque inteso che non serve il possesso di tali certificazioni da parte di tutti i componenti che si presentano in forma aggregata per poter avere assegnati i relativi punteggi.</p>



<p>“le condizioni devono riferirsi al settore EA/IAF; devono essere attestate secondo le norme europee e attestate da organismi accreditati riconosciuti e che hanno sottoscritto gli accordi multilaterali pertinenti; trattandosi di valutazione nell’ambito dell’Offerta tecnica non sono surrogabili, qualora mancanti, da altre prove documentali di misure equivalenti; in caso di Offerente in Forma aggregata è sufficiente, ai fini della valutazione, il possesso da parte dell’Operatore economico mandatario o capogruppo”</p> <p>Si chiede cortesemente di confermare, anche per permettere la più ampia partecipazione alla gara, che il possesso di tali certificazioni può essere dimostrato anche da una Società Mandante e non necessariamente dalla Società che rivestirà il ruolo di Capogruppo/Mandataria.</p>	
<p><b>4)</b> Per quanto attiene al criterio 1 “Professionalità e adeguatezza tecnica” si chiede di voler precisare che il servizio svolto non devono essere temporalmente limitati agli ultimi 10 anni di vita professionale del concorrente. Infatti si rammenta che l’ANAC nelle pagine del sito relative al bando-tipo numero 3 ha chiarito che:</p> <p>“Si segnala che, in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more</p>	<p>Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 7.3.1 si conferma che il periodo utile di riferimento è dal 03/04/2009 al 03/04/2019 e pertanto 10 anni, come riportato al predetto paragrafo.</p> <p>Si evidenzia che come specificato all’art. 7.3.1 lett. d) <i>“i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all’interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale”</i></p>



<p>dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo."</p> <p>Riferimento disponibile: <a href="https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3">https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3</a></p> <p>Se ne evince quindi che ANAC ha dato esplicito rilievo ad ogni intervento svolto lungo tutto l'arco della vita professionale senza limitazioni temporali. Lo stesso bando numero 3 non contiene alcune limitazioni temporali in ordine ai servizi ritenuti significativi dal concorrente. Ciò chiarito, si chiede gentilmente di precisare che il servizio significativo per l'offerta tecnica non vada circoscritto agli ultimi 10 anni potendo riguardare l'intera vita professionale del concorrente o dei concorrenti.</p>	
<p><b>5)</b> In relazione al criterio 3 "consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali" sia per il punto 3.a. che per il punto 3.b, si chiede di precisare se i curricula sintetici debbano essere inclusi nelle 20 cartelle A4 o possano essere considerati allegati e quindi oltre le 20 cartelle.</p>	<p>Si conferma quanto previsto nella documentazione a base di gara; ovvero al punto 16.1, lettera f), n. 3 cioè che i curriculum e la relazione concorrono insieme al raggiungimento del numero massimo di venti cartelle indicato nella documentazione a base di gara; si ricorda quanto rinvenibile al punto 16.1, lettera h.</p>
<p><b>6)</b> Si chiede alla stazione appaltante di rendere disponibili i file editabili del progetto definitivo, per verifiche dimensionali e generali.</p>	<p>I files editabili sono disponibili nella cartella "Progetto sorgente" al seguente link: <a href="https://www.unipd.it/progetto-definitivo-fusinato">https://www.unipd.it/progetto-definitivo-fusinato</a></p>
<p><b>7)</b> Il progetto è sviluppato in BIM? Se sì, la stazione appaltante può rendere disponibili i file rvt o equivalenti?</p>	<p>Il progetto non è stato sviluppato con tecnologia B.I.M.</p>
<p><b>8)</b> Si chiede inoltre, per quanto riguarda la parte amministrativa, di mettere a disposizione il DGUE in formato editabile in modo da facilitarne la compilazione, in quanto non risulta presente tra i modelli in formato .doc messi a disposizione da codesto Spettabile Ente.</p>	<p>Il DGUE in formato editabile è pubblicato sul sito di Ateneo alla sezione Bandi di gara e contratti, all'interno della documentazione di gara, di cui si trasmette il link <a href="https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10">https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10</a></p> <p>In ogni caso, in allegato ai presenti documenti è allegato il Fac –simile di DGUE in formato editabile fornito dalla Stazione Appaltante.</p>
<p><b>9)</b> In riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto in caso di offerente in Forma aggregata e in particolare all'art 18.1.2, numero 3 punto 2.g) e 2.h) si chiede se le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 34 e OHSAS 18001:2007 nel settore EA 34 ai fini della valutazione</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 3, esaustiva sul punto.</p>



debbano necessariamente essere possedute dall'operatore economico mandatario o capogruppo o possano essere possedute dall'operatore economico mandante	
--	--

Il RUP

Ing. Ugo Olivetto